



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato *“Testo Unico”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: *«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»*;

VISTA l'istanza del 26 luglio 2016, pervenuta in data 2 agosto 2016 prot. n. 0021244, con la quale la società Snam Rete Gas ha chiesto a questo Ministero l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata *“Variante Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22”) – DP 70 bar – MOP 70 bar (Località Marcellinara)”*;

CONSIDERATO che l'opera interessa in Regione Calabria, Provincia di Catanzaro, il Comune di Marcellinara;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è finalizzato alla realizzazione di una variante sul Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22") – DP 70 bar – MOP 70 bar" per una lunghezza di 1,890 km in corrispondenza di un tratto di percorrenza nel territorio comunale di Marcellinara (CZ) e verrà realizzata attraverso una modifica dell'andamento plano-altimetrico del "Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22") – DP 70 bar" in corrispondenza del tratto di percorrenza nel territorio comunale di Marcellinara (CZ) e la successiva dismissione e rimozione del metanodotto esistente, in corrispondenza della suddetta variante nel medesimo territorio comunale;

RITENUTO che nel quadro di un riassetto della rete di trasporto, la realizzazione della suddetta variante si rende necessaria per la messa in sicurezza del metanodotto esistente all'interno di un'area soggetta a fenomeni di instabilità del suolo. A seguito dell'entrata in esercizio del nuovo tratto in oggetto, si provvederà inoltre alle attività di dismissione e rimozione del tratto sostituito dalla nuova variante;

CONSIDERATO che con nota 9617 dell'11 aprile 2018 questo Ministero ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del Metanodotto denominato "Variante Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22") – DP 70 bar – MOP 70 bar (Località Marcellinara)", di lunghezza di 1,890 Km, secondo le procedure stabilite all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recentemente modificato dal decreto legislativo n.104 del 16 giugno 2017. In particolare, in applicazione dell'articolo 14-bis, la conferenza decisoria è stata avviata in modalità semplificata (asincrona). Con la medesima nota è stato comunicato alle Amministrazioni e agli enti chiamati ad esprimere il loro parere che copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici è reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti>;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001 n. 327 e degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'avviso di inizio procedimento, con l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, è stato pubblicato in data 20 aprile 2018 all'Albo pretorio del Comune di Marcellinara in provincia di Catanzaro, e sui quotidiani "La Repubblica" e "Quotidiano del Sud", nonché sul sito informatico della Regione Calabria;

CONSIDERATO che con Decreto prot. n. 677 in data 30 giugno 2017, la Regione Calabria ha espresso l'esclusione di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'intero tracciato di 1,890 Km del metanodotto "S. Eufemia – Crotona", con prescrizioni;

CONSIDERATO che con nota n.3303 del 25 maggio 2018 il comune di Marcellinara ha certificato che l'area interessata dalla posa della nuova condotta e dalla rimozione di quella esistente non è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/04;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 9 agosto 2019, con la quale la Regione Calabria esprime, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, con prescrizioni;

10

VISTA la determina dirigenziale, datata 4 settembre 2019, di positiva conclusione della suddetta Conferenza di servizi asincrona, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22") – DP 70 bar – MOP 70 bar (Località Marcellinara)" e alla contestuale dismissione di quello esistente, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità dell'opera,

DECRETA

Art. 1

1. È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Variante Metanodotto S. Eufemia – Crotona DN 550 (22") – DP 70 bar – MOP 70 bar (Località Marcellinara)", nonché la contestuale dismissione di quello esistente, della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera, nonché la dismissione di quello esistente di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

1. È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nell'ambito dei pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche

qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V. In particolare, la Società Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'avvio dei lavori, comunica l'esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam*.

Art. 7

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Art. 8

1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, - 4 SET 2019

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione
Metanodotto: Varianti metanodotto S. Eufemia – Crotone DN 550 (22”), DP 70 bar
(Località Marcellinara)

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
<p>Regione Calabria Dipartimento n.11 "Ambiente e Territorio"</p>	<p>Decreto n. 7256 del 05 luglio 2017 di esclusione dalla procedura di VIA</p>	<p>Prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni e concessioni previste dalle normative vigenti; 2. Sia effettuata la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al DM 161/12 e s.m.i. (se ricadente in tale ambito di applicazione) e l'eventuale materiale in eccesso non rispondente ai requisiti di ammissibilità al riutilizzo sia smaltito secondo le disposizioni della normativa vigente in materia; 3. Siano limitati i lavori alle sole aree individuate negli elaborati progettuali; 4. Siano adottate tutte le misure necessarie a limitare al massimo la rumorosità, la produzione di rifiuti, polveri e/o altri agenti aerodispersi durante la fase di cantiere; 5. Siano adottate tutte le misure di attenuazione finalizzate a tutelare eventuali recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere; 6. Siano utilizzate delle aree degradate, o comunque prive di vegetazione, per lo stoccaggio dei materiali di lavorazione; 7. Venga realizzato il ripristino della vegetazione ripariale in maniera tale da ricostruire la copertura vegetale naturale esistente, ricreando nelle zone non ricoperte dai materiali lapidei la morfologia e la fertilità dei terreni presenti prima dell'esecuzione dei lavori; 8. Qualora si renda necessario il taglio di alberi o di specie arboree, si provveda ad attuare opportune misure di risarcimento che prevedano il re-impianto di specie autoctone a salvaguardia del quadro ambientale esistente; 9. Per le piante di olivo che dovranno essere estirpate, siano rispettate le procedure previste dalla legge regionale 30 ottobre 2012 n°48 e s.m.i. (<i>Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria</i>); 10. Sia utilizzata la viabilità esistente come strade di accesso alle piste di lavoro; 11. Durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere, siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi tali da non arrecare alcuna perturbazione alle specie di fauna selvatica; 12. Siano messi in atto da parte della Ditta esecutrice dei lavori tutti gli accorgimenti necessari per il trasporto del materiale movimentato, avendo cura di utilizzare percorsi idonei, evitando orari di particolare criticità e/o di concentrazione del traffico veicolare ordinario anche in funzione del numero dei mezzi impiegati; 13. Durante le attività di cantiere, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea ed alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), la Ditta esecutrice dei lavori dovrà ricorrere a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo così come indicato nell'art. 13 (commi 5 e 6) della Legge Regionale n.34 del 19 ottobre 2009 "<i>Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria</i>". Pertanto, dovranno essere effettuate misurazioni del rumore negli intervalli orari prestabiliti dalla stessa Legge regionale, al fine di verificare il rispetto del limite di 70 dB (A), in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora, rispetto alla facciata dell'edificio più esposto. In caso di superamenti, il Comune competente potrà concedere, su richiesta scritta e motivata, deroghe al sopra citato limite, comunque limitatamente al tempo necessario per il completamento dei lavori e sentita la struttura sanitaria competente; 14. Eventuali rinvenimenti di reperti archeologici dovranno essere segnalati all'autorità competente; 15. Sia accertata la presenza o meno di vincoli di uso civico sui suoli interessati dal progetto e, qualora sussistenti, siano avviate le procedure amministrative finalizzate all'eliminazione di detti vincoli per la piena disponibilità delle aree.
<p>Regione Calabria Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari Settore</p>	<p>Nota del 19.06.2019 prot. n. 231609 (All. A3 Deliberazione n. 369/2019)</p>	<p>Prescrizioni:</p> <p>-prima dell'avvio della costruzione dell'opera dovrà essere acquisita</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
10		<p>l'autorizzazione di cui alla legge regionale Calabria 30 ottobre 2012, n.48 in tema di Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria, necessaria ai fini dell'espianto e del reimpianto di n.100 piante di ulivo;</p> <p>- è in capo alla società SNAM Rete Gas S.p.A., l'obbligo di ottemperare l'esecuzione di ripristino culturale nelle aree agricole interessate dal passaggio del gasdotto, con interventi mirati al recupero della fertilità originaria.</p>
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Gestione Viabilità - Trasporti	Nota del 16.05.2018 prot. n. 17095	Parere preventivo favorevole prescrivendo l'acquisizione di concessione stradale prevista dall'art. 26-27 del D.lgs. 285/92
MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone	Nota del 13.08.2018 prot. N. 10048	<p>Parere favorevole, ma ravvisa la necessità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella fase esecutiva, ogni lavoro di scavo estensivo, o per trincee e comunque ogni movimento di terra nell'area di cantiere, che intacchi il piano di campagna attuale, debba essere controllato da tecnico scientifico; - Le operazioni di lavaggio, pulitura, pre-catalogazione/schedatura degli eventuali reperti, insieme ai rilievi ed alle fotografie dovranno essere eseguiti da archeologi e disegnatori dotati di specializzazione o titoli equipollenti che, al termine dei lavori, redigeranno la documentazione scientifica di prassi, (giornale di scavo, relazione esaustiva conclusiva, schede UJSS, documentazione grafica e fotografica...), il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ufficio ed i cui oneri finanziari saranno a carico di codesta Società; - In caso di ritrovamenti archeologici restano naturalmente in vigore per l'impresa e la committenza tutti gli obblighi di legge, ricordando che i ritrovamenti sono tutelati a norma del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., anche ricorrendo a modifiche progettuali, e dagli artt. 822, 823, 826, del codice civile, nonché dal n. 733 del codice Penale. - (...) ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004, è fatto obbligo di denunciare entro ventiquattro ore le scoperte fortuite che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, eventuali violazioni sono sanzionate dall'art. 175 lettera b del citato D.lgs..
IVPC Power4 S.r.l.	Nota prot. AV.U.033 del 5 luglio 2018	<p>Parere favorevole a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano minimizzate le interferenze realizzando l'attraversamento del metanodotto al di sotto dei cavidotti delle società IVPC Power4 S.r.l. e della controllata IVPC Power8 S.r.l. - prima dell'inizio dei lavori il tracciato sia comunicato a IVPC Power4 S.r.l. e IVPC Power8 S.r.l. e verificato in contraddittorio.